Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 3584

EMENDAMENTI

Articolo 1 da comma 1 a comma 61

VOLUME 1

8 dicembre 2012

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

ANDRIA

EMENDAMENTO

ART. 1



Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1, si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa.

3-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

3-quater. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

3-quinquies. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

3-sexies. Il comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che il beneficio previsto dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, per i superstiti delle vittime, è erogabile anche a favore dei familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza ai genitori, degli invalidi

con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, anche se deceduti per qualunque causa.

3-septies. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 ed al presente comma 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'art. 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1033 Euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. - A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione Il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti ancora in vita in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Tale assegno vitalizio In caso di morte dell'invalido assorbe quello di cui al comma 3. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio.".

3-octies. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"ART. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori , il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 gennaio 2007.

3-novies. Al comma 8, dell'art.1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:



"8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, valutati complessivamente in euro 8.642.071 per il 2013, euro 4.898.787 per il 2014 e euro 4.985.353 per il 2015, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

BORNACIN

Emendamento A.S. 3584

Art.2

Al comma 16, ovunque ricorrano, sostituire le parole: <<4 dicembre 2011>> con le seguenti: <<31 dicembre 2011>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Baravaglia

Sen. Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art.2

Al comma 16, ovunque ricorrono, sostituire le parole: <<entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011>> con le seguenti: <<entro il 31 dicembre 2014>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art.2

Al comma 16, ovunque ricorrono, sostituire le parole: <<i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico>> con le seguenti: <<i requisiti utili al trattamento pensionistico>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera a) sopprimere le parole: <<entro il 30 settembre 2012 e>> e sopprimere le parole: <<entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera a) sostituire le parole: <<entro il 31 dicembre 2014>> con le seguenti: <<entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Gara√aglia

Sen/Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera c), ovunque ricorrono, sostituire le parole: <<30 giugno 2012>> con le seguenti: <<31 dicembre 2012>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Son Garavaglia

Sen. Vaccari

8. _h

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera c) sostituire il capoverso 2) con il seguente: <<2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Son. Garay aglia

Sen Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente: <<d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisito pensionistico previsto al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "I-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente: <<e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera b) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi>>.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

14

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 2

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

<<15-bis. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016">>>

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- "3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."
- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

"34-bis. Il 50 per cento dell'ammontare della tassa di concessione governativa di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Castelli

Vaccari

Garavaglia

Emendamento

All'articolo 3 comma 18, sostituire le parole "nella misura del 20" con le seguenti "nella misura del 40 per cento".

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Divina

Garavglia

Vaccari

<u>Emendamento</u>

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. I commi 13 e 13-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Garavaglia

Vaccari

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. I commi 13 e 13-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Garavagl

Vaccari

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

"34-bis. Il 50 per cento dell'ammontare della tassa di concessione governativa di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Vaccair

Garavaglia

Emendamento

All'articolo 3, comma 18, sostituire le parole "nella misura del 20" con le seguenti "nella misura del 40 per cento".

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Emendamento

All'articolo 3, abrogare il comma 18

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Mura Won
Divina

Emendamento

All'articolo 3, abrogare il comma 18

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Mura Divina

Emendamento A.S. 3584

Art. 3

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.21

40

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 2

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

<<20-bis. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre".

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Vedani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

AS 3584 Art.2

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

<22 bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.>>> Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

- b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.
- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
- d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

J.23

44

Emendamento

All'articolo 3, il comma 18 è così sostituito:

"18. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituita:

" b) nella misura del 40 per cento relativamente ad una sola autovettura e ad un solo autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, nella misura del 20 per cento relativamente alle altre autovetture e autocaravan e ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocidi, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;"

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di benì e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.





Fissa la deducibilità delle spese auto per le imprese e per gli esercenti arti e professioni nella misura del 40% per una autovettura e nella misura del 20% per le altre

s: 3584

Emendamento all'articolo 1.

Sostituire il comma 91 con il seguente:

"91. All'articolo 166 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

Conseguentemente:

a) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 14,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 13,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 12,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 11,5 per cento.

b) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

S. 3584

Emendamento

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere il comma 31.

Conseguentemente:



a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Al comma 96, primo periodo, le parole."600 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Sopprimere il comma 91.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. "."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Al comma 96, primo periodo, sostituire le parole da "è ridotto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

<< 3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data." >>

Sen Anna Bonfrisco

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

"23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile." sono soppresse;

b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico economica - che comunque abbia ricevuto un adeguata formazione in ambito A.D.R. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve darne

36 1.31

comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni.";

- c) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "demanda";
- d) all'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: "L'invito" è sostituita dalla seguente: "L'ordine";
- e) all'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;
- f) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: "Dal momento della comunicazione alle altre parti," sono sostituite dalle seguenti: "Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo,";
- g) all'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.";
- h) all'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato." sono aggiunte le seguenti: ", anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale.";
- i) all'articolo 13, al primo comma, terzo periodo, le parole "per l'indennità corrisposta al mediatore", sono sostituite dalle seguenti: "per l'indennità di mediazione";
- j) all'articolo 13, al secondo comma, primo periodo, le parole "per l'indennità corrisposta al mediatore", sono sostituite dalle seguenti: "per l'indennità di mediazione".
- k) all'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma".

Conseguentemente, al comma 14 dopo le parole: "di cui ai commi da 15 a 23" aggiungere le seguenti: "e 23-bis.".

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.

CASTIGLIONE, POLI BORTONE, FLERES

Coxiglione Polu Bodan Flets
1.31

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 32 comma 4 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente: "n-quater) per l'anno 2013, delle spese sostenute dalla Regione Basilicata, nel limite di 10 milioni di euro, per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, ed agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226."».

Conseguentemente all'articolo I, comma 4 sostituire le parole "22 milioni" con le seguenti "12 milioni".

Sen. Latronico

Wand Action of the Policy of t

Motivazione

Il presente emendamento è rivolto a rimuovere una ingiusta disparità di trattamento tra le Regioni in relazione alla disciplina del "Patto di Stabilità" per quanto riguarda la risorse destinate alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici.

<u>In tutte le regioni interessate dai fenomeni suddetti</u> è stato nominato un commissario straordinario e quindi tutte le risorse destinate alla ricostruzione sono transitate in contabilità speciali rimanendo completamente escluse dal Patto di Stabilità

La Regione Basilicata, sia per il terremoto del 1980 che per quello del 1998, non ha avuto l'apertura di alcuna contabilità speciale e quindi le risorse transitano dal bilancio regionale rilevando completamente ai fini del Patto di Stabilità, con l'ovyto blocco e/o rallentamento dei lavori della ricostruzione.

Del resto, a conferma dell'inopinata disparità di trattamento vi è stata, nel mese di giugno 2012, una deliberazione unanime della Conferenza della Regioni che ha proposto al MEF la immediata rimozione di quanto sopra, attraverso la defrazione delle spese predette dai vincoli del Patto di Stabilità.

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, inserire il seguente:

"94-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della Legge n.183/2011, è infine aggiunto: "8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno fino ad un onere massimo per ciascun anno valutato in 500 milioni di euro."."

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "597,5 milioni" e "341 milioni";
- c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole "130 milioni" con le seguenti: "30 milioni"

Sen. Vaccari

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, inserire il seguente:

"94-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della Legge n.183/2011, è infine aggiunto: "8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno fino ad un onere massimo per ciascun anno valutato in 500 milioni di euro."."

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "597,5 milioni" e "341 milioni";
- c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole "130 milioni" con le seguenti: "30 milioni"

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Legge di stabilità 2013

Emendamento

Art. 1

Al comma 76 sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro a regime con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a regime e le parole: pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013

Conseguentemente,

al medesimo articolo 1, comma 98, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni;

al medesimo articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi di parte corrente del 2014 e 2015 fino a concorrenza di 150 milioni di euro.

GASPARRÉ

BONFRISCO

ESPOSITO

SALTAMARTINI

PICHETTO

MAZZARACCHIO

LATRONICO

EMENDAMENTO ART. 1

Sostituire il comma 76 con il seguente:

76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua iorda pari a 100 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

4

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 100 MILIONI DI EURO

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30.bis. Le disposizioni di cui all'art. 33, commi 32 e 33, della legge 17 novembre 2011 n. 183 trovano applicazione per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'articolo 1, commo 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale in moniera lineore tutti gli importi fino a raggiungere l'importo di 100 milioni di euro.

DICHETTO

MAZZARACCHIO

S. 3584

Emendamento.

All'articolo 2, comma 35, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a)dopo le parole "dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche," sono aggiunte le seguenti: "dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,".

b) sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "50 milioni"

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 10 milioni di euro.

Sen. Boldi

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94 inserire il seguente:

Cosigliona

"94-bis. In via straordinaria, per l'anno 2013, non trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, qualora il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 sia determinato da una spesa per sentenza esecutiva maggiore del 7,5 per cento della media degli impegni per spese correnti del triennio 2006/2008, come desunti dai certificati di conto consuntivo."

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, sono aumentati, in misura proporzionale, tutti gli importi fino a concorrenza del relativo onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 29 inserire il seguente:

Consighous

29-bis. Il divieto di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 non si applica al personale delle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, sono aumentati, in misura proporzionale, tutti gli importi fino a concorrenza del relativo onere.

CASTIGLIONE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, comma 32 sostituire le parole: "200 milioni di euro" con le seguenti: "400 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

CASTIGLIONE POLI BORTONE

Esiglian Poli Borlone

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 43 inserire il seguente:

"43-bis. 15. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000."

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

Agli ulteriori onerì derivanti dalle finalità previste dal comma 43-bis per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Corriglione

CASTIGLIONE

J.40

144

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 86 aggiungere i seguenti:

"86-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta le seguente:

"f-ter) gli enti di previdenza privati e privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

86-ter. Al fine di anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e sostenere la capacità reddituale degli iscritti, gli enti di previdenza privati e privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono erogare crediti ai propri professionisti iscritti anche al fine dello start up di studi professionali e società dei professionisti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

Agli ulteriori oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 43-bis per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

FLERES

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

Heneres

"2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI

All'articolo 3, sostituire il comma 6, lettera b) il capoverso lettera d-bis) con il seguente:



"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.".

Conseguentemente:



a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;



- b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "597,5 milioni" e "341 milioni";
- c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole "130 milioni" con le seguenti: "30 milioni"

n. Garavaelia

Sen Mura

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, ed in Austria, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decretolegge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 100 milioni di euro.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione."

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 90 milioni di euro;



Divina Vaccari
Vaccari

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9.bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il biometano prodotto e utilizzato dagli stessi produttori per autotrazione è esente da accise."

Conseguentemente:



a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro;

Vallardi / MM Vaccari / MM,

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

Ceniphone

CASTIGLIONE

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Al comma 96, primo periodo, le parole."600 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: 130 milioni" con le seguenti: "49 milioni";
- c) all'articolo 2 sopprimere il comma 24;
- d) all'articolo 2 sopprimere il comma 29;

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

EMENDAMENTO



ART. 1


Dopo il comma 92, aggiungere i seguenti:

«92-bis. All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

- "11-bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter.
 - b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
 - c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
 - d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
 - e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;



- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;
- c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo".

92.ter. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 3 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro nel 2013 e in 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente:



all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 300 miloni di euro;

all'articolo 3, commi 15 e 16, sostituire le parole: "0,05" con: "0,07";

ridurre del 50% tutti gli importi della allegata tabella A;

ridurre in misura proporzionale fino al 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente $\,$ della allegata tabella $\,$ C. $\,$ $\,$ »

Sen. Gilberto FICHETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSTO

Sen. Maria RIZZOTT

Sen. Pietro MARCENARO

Motivazione

Attualmente il gettito dell'imposta immobiliare unica sull'abitazione principale è destinato integralmente ai Comuni mentre quello sulle fattispecie rimanenti è destinato allo stato per il 50% dell'imposta calcolata ad aliquota standard.

L'emendamento propone la sostituzione degli attuali trasferimenti con il gettito dell'imposta, al fine di restituire autonomia finanziaria ai comuni ed eliminare la dipendenza dalle erogazioni statali.

E' previsto un sistema perequativo, che raccolga i risultati dell'analisi della spesa, quindi i fabbisogni standard, e introduca un meccanismo di perequazione della capacità fiscali. Inoltre viene garantita la sostenibilità finanziaria degli enti in modo che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non comporti shock finanziari e vengano rispettate le indicazioni della legge 42 del 2009 in merito all'attuazione del federalismo fiscale che dispone il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali valutate all'80% della spesa e la correzione dei differenziali di capacità fiscali per le altre funzioni.



A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

<< comma 44 bis – "Le somme stanziate dalle Regioni e Province, destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 226 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno>>.

Consequentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) << All'articolo 3, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

"38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

Sen. Garavaglia

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

Heneral


"12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.".

Conseguentemente, all'articolo1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI





Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'art. 2, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

Henerds

"12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI

Emendamento all'Atto Senato n. 3584

Articolo 2


All'articolo 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:



« 12-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi di parte corrente fino a concorrenza dell'onere.

GRILLO



EMENDAMENTO

Art. 1

dopo comma 4 inserire il seguente

Designation de la seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1º marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.

DE ANGELIS

64

Disegno di legge

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)


EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art.1

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: "40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg".

Sen. Peterlini





Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite nuove modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 13, sulla base dei criteri ivi stabiliti."

Conseguentemente:

- sopprimere i commi 11 e 12;
- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 " con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015"

TOMASELLI

Buesell


EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite nuove modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 13, sulla base dei criteri ivi stabiliti."

Sen. Enzo GHIGO



Motivazione

L'emendamento è diretto a sostituire il comma 10 dell'art. 1 in materia di revisione della disciplina degli istituti di patronato, prevedendo che tale riforma venga attuata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato, sulla base dei criteri già previsti dall'art. 13 della legge 152/2001, anziché di quelli previsti dalla attuale formulazione della norma introdotta nel corso dell'esame alla Camera. Ciò al fine di prevenire, fermo restando il preventivato impegno di spesa, eventuali squilibri determinati dalla variazione dei parametri definiti per il finanziamento. L'art. 1, con i commi da 8 a 13, prevede riduzioni di talune spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del lavoro, relative al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, da disporre in via subordinata all'attuazione di una riforma della disciplina degli istituti e all'autorizzazione di spesa relativa all'ex Fondo per l'occupazione - confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione. In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il comma 9 prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma, il risparmio sia assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero del lavoro (Il norma è stata inserita dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa/la riduzione del finanziamento degli istituti). Questa compensazione, pur essendo eventuale è peraltro già compresa nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge. I commi da 10 a 12 - introdotti dalla Camera- prevedono: modifiche organizzative e ordinamentali alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento ai requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi; lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie e la modifica, megiante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla lettera e) del comma 10 e di cui al comma 12.

Il comma 12, in particolare prevede, "al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati", una sostanziale revisione dei criteri di finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale n.193/2008, e, in via sperimentale, riconosce 0/25 punti per ogni intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche.

Non è direttamente comprensibile come l'avvio in modalità telematica di una istanza possa essere misura della qualità di un servizio svolto quando tale modalità di invio è di per sé già resa obbligatoria per tutti dall'art. 6 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti su semplificazione e sviluppo).

Un intervento normativo di tal genere, che non esplicita alcun criterio-guida, sarebbe gravemente lesivo di ogni principio di equità.

Infatti, analizzando le tipologie di attività coinvolte da questo comma si evidenzia che esse sono tutte riconducibili a prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.

Secondo una profezione basata su dati del Ministero del Lavoro, tale vantaggio si quantifica in circa 6,5 milioni di euro che vengono sottratti agli altri patronati.

Le modifiche introdotte sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art.13, comma 7, della legge n.152/2001, che per l'adozione del Regolamento attuativo, adottato con il decreto n.193/2008, prevedeva che il Ministero coinvolgesse i Patronati nella redazione del dispositivo: invece i commi approvati dalla Camera dispongono sostanzialmente una modifica dei requisiti e delle strutture organizzative dei patronati e la variazione dei parametri che determinano la misura del loro finanziamento. Infine, occorre evidenziare che le modifiche apportate all'art.3 della legge n. 152/2001 con i commi 10 e 11 pongono le strutture dei patronati nella condizione di doversi adeguare a due norme diverse in due anni successivi.

Infatti, applicando oggi la norma così come prevista dal disegno di legge, la struttura minima di un patronato dovrà passare da 36 a 72 uffici provinciali entro il 2013 salvo poi dover riportare la struttura minima a 46 uffici provinciali dal 1 gennaio 2014 per adeguarsi al dettato del D.L. 5 novembre 2012, n. 188 sulla riforma delle province.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) le parole: "in due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in metà";
- b) alla lettera c) le parole: "in due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "metà".

FLERES & leo.

1.56

184

EMENDAMENTO

Art. 1)

La lettera c) del comma 10 è sostituita dalla seguente:

all'art. 3, comma 2, dopo le parole "Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche ed organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle Regioni e in un terzo delle Province del territorio nazionale". Sono aggiunte le seguenti: "Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, fissa con Decreto i criteri di adeguata distribuzione, sul territorio nazionale, delle sedi provinciali degli Istituti di Patronato".

PICHETTO FRATIN





Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-bis. "Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti anagrafici di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ridotti entro un massimo di tre anni, rispetto a quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2016.

13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2017".

TOMASELLI

Toweroll,

AS 3584

Emendamento

All'art. 1 dopo il comma 13 aggiungere il comma 13-bis:

"È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni".

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

TOMASELLI

Torselli'

EMENDAMENTO

ART. 1

Eliminare i commi 11 e 12.

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Company States

Motivazione

L'emendamento è diretto a sostituire il comma 10 dell'art. Jin materia di revisione della disciplina degli istituti di patronato, prevedendo che tale riforma venga attuata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato, sulla base dei criteri già previsti dall'art. 13 della legge 152/2001, anziché di quelli previsti dalla attuale formulazione della norma introdotta nel corso dell'esame alla Camera. Ciò al fine di prevenire, famo restando il preventivato impegno di spesa, eventuali squilibri determinati dalla variazione de parametri definiti per il finanziamento. L'art. 1, con i commi da 8 a 13, prevede riduzioni di talune spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del lavoro, relative al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, da disporre in via subordinata all'attuazione di una riforma della disciplina degli istituti e all'autorizzazione di spesa relativa all'ex Fondo per l'occupazione - confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione. In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il comma 9 prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma, il risparmio sia assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero del lavoro (la norma è stata inserita dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa la riduzione del finanziamento degli istituti). Questa compensazione, pur essendo evertuale, è peraltro già compresa nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge. I commi da 10 a 12/- introdotti dalla Camera- prevedono: modifiche organizzative e ordinamentali alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento ai requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi; lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie e la modifica, mediante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla lettera e) del comma 10 e di cui al comma 12.

Il comma 12, in particolare, prevede, "al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati", una sostanziale revisione dei criteri di finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale n.193/2008, e, in via sperimentale, riconesce 0,25 punti per ogni intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche.

Non è direttamente comprensibile come l'avvio in modalità telematica di una istanza possa essere misura della qualità di un servizio svolto quando tale modalità di invio è di per sé già resa obbligatoria per tutti dall'art. 6 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti su semplificazione e sviluppo).

Un intervento normativo di tal genere, che non esplicita alcun criterio-guida, sarebbe gravemente lesivo di ogni principio di equità.

Infatti, analizzando le tipologie di attività coinvolte da questo comma si evidenzia che esse sono tutte riconducibili a prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.

Secondo una proiezione basata su dati del Ministero del Lavoro, tale vantaggio si quantifica in circa 6,5 milioni di euro che vengono sottratti agli altri patronati.

Le modifiche introdotte sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art.13, comma 7, della legge n.152/2001, che per l'adozione del Regolamento attuativo, adottato con il decreto n.193/2008, prevedeva che il Ministero coinvolgesse i Patronati nella redazione del dispositivo: invece i commi approvati dalla Camera dispongono sostanzialmente una modifica dei requisiti e delle strutture organizzative dei patronati e la variazione dei parametri che determinano la misura del loro finanziamento. Infine, occorre evidenziare che le modifiche apportate all'art.3 della legge n.

152/2001 con i commi 10 e 11 pongono le strutture dei patronati nella condizione di doversi adeguare a due norme diverse in due anni successivi. Infatti, applicando oggi la norma così come prevista dal disegno di legge, la struttura minima di un patronato dovrà passare da 36 a 72 uffici provinciali entro il 2013 salvo poi dover riportare la struttura minima a 46 uffici provincial dal 1 gennaio 2014 per adeguarsi al dettato del D.L. 5 novembre 2012, n. 188 sulla riforma delle province.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "in via definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "in via provvisoria";
- b) le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

FLERES



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 11, sostituire la parola "definitiva" con "provvisoria".

CARLONI

Y.62

A.S. 3584 Emendamento Art. 1

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

- 11- bis . All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
- 1- bis . Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1 si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa».
- 11- ter . Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.
- 11- quater . Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.
- 11- quinquies . Il comma 2- bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.
 - 11- sexies. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 º gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 º gennaio 2007».
- 11- septies. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di

inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1 o settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituitesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1- bis dell'articolo 2, della legge n. 206 del 2004, come introdotta dal comma 12- bis del presente articolo.

11- octies Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 sono aggiunti i seguenti:


- 3- bis . A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3- bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'articolo 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1.033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
- 3- ter . Il vitalizio di cui al comma 3- bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio».

11- nonies . Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è aggiunto il seguente:

- 8- bis . I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali , esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative».
- 11- decies . I soggetti di cui al comma 8- bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"



INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti anagrafici di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ridotti entro un massimo di tre anni, rispetto a quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2016.

13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2017. »

Sen. Enzo GHIGO

Motivazione

Considerata l'attuale situazione di crisi dei consumi occorre ripristinare l'intervento categoriale di sostegno al reddito per gli operatori del settore commerciale e turistico costretti a cessare anticipatamente l'attività.

Appare, quindi, indispensabile consentire l'accesso gli indennizzi per le aziende commerciali in

crisi, nel periodo 2013-2015.

Com'è noto, l'intervento, d'importo pari alla pensione minima, viene concesso a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente l'attività nei tre anni precedenti il

pensionamento di vecchiaia.

Si tratta di una particolare forma di ammortizzatore sociale la cui erogazione non comporta alcun onere per lo Stato, dal momento che viere autofinanziato dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla gestione pensionistica commercianti presso l'INPS. A tal fine il contribuito aggiuntivo dello 0.09%, già dovuto fino al 31.12.2014, viene prorogato fino al 31.12.2017. Attualmente il Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS fa registrare (dati consuntivo 2011) 326 milioni di euro di attivo

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui alla legge quadro n. 394/91, articolo 9, comma 2 lett. a).

Ufficio El Legislativo E

Sen. Latronico-

Motivazione:

L'emendamento dispone la non applicazione delle norme sul contenimento della spesa al pubblico impiego per gli organi degli enti parco.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis. Al comma 6 dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque in percentuale non superiore all'1 per cento delle deleghe.".

Pols Bordone

POLI BORTONE

DDL 3584

Art. 1

CALIENDO, DELLA MONICA

Sopprimere i commi 15 e 16.

haveno Caldenoto (CALIVINDO) L'Uni Della rousa (Dorna rooman)

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

LI GOTTI

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Abrogare il comma 15.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

O = O = O = O

Logislativo E Logislativo E

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Bachon)

Abrogare il comma 16.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Ufficio SEL Logislativo S.

AS 3584

Emendamenti al DDL n. 3584

ART. 1

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 16 inserire il seguente: «16-bis. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati».

2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

Articolo 16-bis

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo

Made Duch

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio 5. nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti,

il termine previsto dai commi da 1 a 4.

Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i giustizia, previa verifica, accerta della quali il Ministro servizi di comunicazione. I decreti previsti dal funzionalità dei presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della

giustizia.

Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli

atti e documenti per ragioni specifiche.

Articolo 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.



Articolo 16-quater (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994 n. 53)

- 1. Alla legge 21 gennaio 1994 n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «all'articolo 1» sono inserite le seguenti «effettuata a mezzo del servizio postale»;
 - b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;
 - c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
 - d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Articolo 3-bis

- 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
- 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.
- 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge 53/1994".
- 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere
 - a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
 - c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
 - d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
 - e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

White Tour The Park

- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
- 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»;
- e) all'articolo 4, comma 1, le parole «, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;
- f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
- g) all'articolo 6, comma 1, le parole «la relazione di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;
- h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»
- all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
- l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici».
- 2.Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.44.
- 3.Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Articolo 16-quinquies (Copertura finanziaria)

- 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.
- 2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

Wer board policy

- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- 3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:«2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.»;
 - b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.»;
- b) dopo il comma 19 inserire i seguenti:
 - «19-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 543, secondo comma:
 - a) al numero 3), dopo le parole «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;
 - b) al numero 4), dopo le parole «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;
 - 2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole:«o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;
 - 3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

Articolo 548

(Mancata dichiarazione del terzo)

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Mal Rose &

4) l'articolo 549 è sostituto dal seguente:

Articolo 549 (Contestata dichiarazione del terzo)

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

L'ordinanza di cui al primo comma produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui

all'articolo 617.».

«19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

faloures Caliender Filor Nelle Paux

(BERSELZI)

A.S. 3584 Emendamento

Art. 1

All'articolo 12, sostituire il comma 17, con il seguente:

17. Per la particolare situazione finanziaria, per il triennio 2013-2015, ferme restando le specifiche discipline di settore in materia pensionistica a carico del bilancio dello Stato, gli importi dei trattamenti pensionistici per invalidità o per la morte di un congiunto, gli assegni accessori degli invalidi e mutilati per servizio, le indennità di assistenza e di accompagnamento o simili, le speciali elargizioni corrisposte in via continuativa, di natura risarcitoria, indennitaria o assistenziale, messi in pagamento dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'INPS sono ridotti nella misura dell'1 per cento rispetto agli importi dovuti alla data del 1 º gennaio 2013»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

medante

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

AS 3584

Art. 1

Emendamento

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti: "19-bis. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-octies, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
- all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 19-sexies, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;
- c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente comma, i figli disabili non risultino deceduti;
 - d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.
- 19-ter. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 19-bis, lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.
- 19-quater. Il diritto di cui al comma 19-bis può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 19-bis soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario

nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

19-quinquies. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del comma 19-bis.

19-sexies. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui al comma 19-bis presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

- a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
- b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 19-bis, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;
- c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 19-quater e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
- d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 19-bis;
- e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 19-bis.

19-septies. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 19-bis, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

19-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 19-bis.".

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013"

con le seguenti "206,8 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "189,7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 226,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA

ADRAGNA

BARBOLINI

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI

AS 3584

Art. 1

Emendamento

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti: "19-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-quater, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;
- b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
 - c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;
 - d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

19-ter. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b) del comma 19-bis, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 19-bis, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 19-bis, 19-ter e 19-quater.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "248,8 milioni di euro per l'anno 2013,

di 844 milioni di euro per l'anno 2014, di 588,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

Gled ...

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA

ADRAGNA

BARBOLINI

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA,

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI

AS 3584

Art. 1

Emendamento

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti: "19-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-quater, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;
- b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
 - c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;
 - d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

19-ter. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b) del comma 19-bis, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 19-bis, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 19-bis, 19-ter e 19-quater.

19-quinquies. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "248,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 844 milioni di euro per l'anno 2014, di 588,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

Medini

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA

ADRAGNA

BARBOLINI

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Abrogare il comma 20.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Ufficio DELLA Logislativo L.

EMENDAMENTI AS. 3584

Art.1

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1) e il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. I commi 1e 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

- <<1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."
- 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.>>"

LI GOTTI

In Call

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

20

Al comma 🚜, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

179

DDL 3584

Art. 1

CALIENDO, DELLA MONICA

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1) della lettera s) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Recomo Celundo (Colvendo)
Necomo Celundo (Colvendo)
Ulm Bella Rower (DOLLA FRONICA)

Emendamento

Articolo 1

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera c), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Emendamento

Articolo 1

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera c), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20,000.

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

EMENDAMENTO Art.1

Al comma 20 lettera a) capoverso "2)" sostituire la lettera "d" con il seguente:

d) Per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo è di euro 1.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 1.000.000 di euro; di euro 2.000 per quelli con valori da euro 1.000.000 a euro 5.000.000; di euro 4.000 per quelli con valori da euro 5.000.000 a euro 20.000.000; di euro 6.000 per quelli con valori superiori a euro 20.000.000.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



J.83

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 20, lettera a), n. 2):
- 1) dopo le parole "per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000,00 di euro" è aggiunto "o di valore indeterminabile";
- 2) in fine, dopo le parole "euro 6.000" è aggiunto il seguente periodo ". Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000";
- b) dopo il comma 20, è inserito il seguente:
- "20-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente "3-ter. Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.";
- c) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:
- "23-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.
- 23-ter. All'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso.
- 23-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali".
- 23-quinquies. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.".
- 23-sexies. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.".

23-septies. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" aggiungere le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40,";

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" aggiungere le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".".

IRELATORE -

EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 20 lettera a), sopprimere il numero 3).

Alle minori entrate derivanti dalla soppressione del numero 3), della lettera a), del comma 20 dell'articolo 3, non superiori a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 3-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lotta all'evasione fiscale)

- 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
- al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; modificazioni: a)
- al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; b)
- al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; c)
- al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; d)
- 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
- "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
- l compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti
- il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla disposizioni: a) legge 2 agosto 2008, n. 129;
- il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- 4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
- i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

- i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
- 7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
- 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.
- 9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
- 10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

PERDUCA, PORETTI

terduce

EMENDAMENTO Art.1

Sopromere

Il comma 21 è abrogato

SEN. LUIGI D'AMBRODIO LETTIER



1.86

116

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Soprifier.

Abrogare il comma 21.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Alli (BALBON)

Official of the State of the St

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Abrogare il comma 22.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Legisla.

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Soppremie

Abrogare il comma 23.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

(BALMOUT)

Ufficio et Legislativo E

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

"23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19-bis. (Contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2013 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

- 2. Il contributo annuale fisso è determinato come segue:
- a) Euro 5.000 per ciascun Organismo di Mediazione pubblico e privato, oltre Euro 1.000 per ogni sede secondaria;
- b) Euro 150 da parte di ciascun mediatore per ciascun Organismo di mediazione a cui richiede l'iscrizione;
- c) Euro 5.000 per ciascun Ente di Formazione;
- d) Euro 300 da parte di ciascun formatore per ciascun Ente di formazione a cui richiede l'iscrizione.
- 3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso da parte degli Organismi di mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 31 gennaio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.
- 4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
- 5. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco. 120 1.90

6. Gli Organismi di Mediazione pubblici e privati e i Mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di Formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 31 gennaio 2013."

FLERES

All'articolo 1, dopo il comma 23 inserire il seguente:

"23 Al fine di consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31.12.2013, sono stanziati 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al ministero della giustizia che provvede al riguardo utilizzando quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 37 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per la parte relativa all'incentivazione del personale amministrativo giudiziario"

Conseguentemente

All'articolo 2, comma 29 sopprimere le parole da: "nonché al fine di assumere a tempo determinato" fino alle parole: "per lo smaltimento dell'arretrato".

Livie pelle Poura follows Carbon Consul Multiple (SERRA)

Combine (SERRA)

Lin 1/64 (LIGNTI)

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA

(7. HUESHA)

(CAMOFIGEIO) (PERDUCA

Alla copertura dell'emendamento si provvede mediante l'utilizzo delle somme già confluite sul capitolo 1542 dello Stato di previsione del ministero della giustizia e destinate attualmente all'incentivazione del personale amministrativo giudiziario per lo smaltimento dell'arretrato civile. Tali somme pari a 7,5 milioni di euro, iscritte nel bilancio della giustizia anche per l'anno 2013, possono essere utilizzate per la copertura del progetto formativo previsto nell'emendamento, attraverso il cambio di finalizzazione delle somme stesse.

ROBERTO DI GIOUANPAOLO DIMONI MAURO AGOSTINI DONNI ANNA MARIA CARLONI (2) (122)

ARTICOLO 1

Dopo il comma 23 inserire il seguente: « 23-bis, Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 sostituire la parola "dodici" con "trentasei" »

Conseguentemente "nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2014".

GARAVAGUA MAGNAPIA

GRANAIOLA MANUELA

GIAN PIERO SCAOV

AMMA MITA FLORIONI

FRANCA Bionbach

DESEMA luft

MONCIONO COLOTISA

Rem Bulle

ARTICOLO 1

Dopo il comma 23 inserire il seguente: « 23-bis, Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 sostituire la parola "dodici" con "trentasei" »

Conseguentemente "nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2014".

Mus hele (beaseur) Marghant feller (ALBERTICASEZZATI)
Javono Calvardo (GALIONDO) Vilvir Della Rower (DOLLA ROMER) allureus (AFRORDIO)

Emendamento As 3584

Art. 1

Dopo il comma 24, aggiungere i-seguenti:

24-bis. All'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «entro il limite massimo di 624 unità» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo di 890 unità»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2013: - 1.000;

2014: -1.000;

2015: -1.000

Giambrone, Carlino

haylow

Emendamento

Art. 1

Al comma 25, sostituire le parole:<< pari a 5.287.735 euro annui>> con le seguenti: << pari a 42.242.857 milioni euro annui>>

Conseguentemente, dopo il camma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25, sono destinati a decorrere dall'anno 2013:

- a) per un ammontare pari a 3,75 milioni di euro al funzionamento dei Comites e dei CGIE:
- b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- c) per un ammontare pari a 6 milioni di euro, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
- d) per un ammontare pari a 250.000 euro per il Museo dell'Emigrazione italiana con sede in Roma;
- e) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per la ristrutturazione della rete e dei servizi consolari, con priorità per il mantenimento e lo sviluppo degli sportelli consolari per assicurare servizi diffusi sul territorio per il sistema Italia e i cittadini italiani; Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Micheloni Millelon'

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 244.078.742 milioni di euro per l'anno 2013.

CARLINO, MASCITELLI

1.96

20

	LIST KELLY
	103
11.000	

Emendamento

Art.1

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 24, sostituire le parole: "159 milioni" con le seguenti: "153.078.742"

Garavaglia

Vaccari

EMENDAMENTO ART. 1

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

«30-bis. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidata alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), la costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato «Osservatorio».

30-ter. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.

30-quater. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.

30-quinquies. Le attività dell'Osservatorio:

- a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero;
- b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
- c) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;
- d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.
- 30-sexies. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli end di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
- 30-septies. Gli oneri di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico della FISPMED.

30-octies. Una quota parte pan i al 25 per cento dei premi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, 6 devoluta all'Osservatorio per attività concordate con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.».



J.98



Art. 1

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

<< 47-bis.

- 1. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'art. 5, comma 1, della legge 186/2003, già espletato ai sensi del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola, del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
- 2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno utilizzate fino al loro totale esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili. >>

Conseguentemente, al comma 31, sostituire la parola "47" con la seguente "47-bis"

Sen. Ahna Banfrisco

Emendamento As 3584

Art. 1

Sopprimere i commi 32 e 33.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:
alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

Giambrone

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. I docenti incaricati della presidenza per l'a.s. 2012/2013, che abbiano svolto tale funzione per almeno un triennio, sono ammessi ad un periodo di formazione trimestrale, previo superamento, con esito positivo, di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.

35-ter. Al fine di garantire la continuità del servizio prestato, in seguito al positivo superamento della procedura di cui al comma 1, l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è disposta prioritariamente sulle sedi ove tali soggetti svolgono, nel corrente anno scolastico, l'incarico di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

35-quater. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

35-quinquies. All'attuazione della presente procedura si provvede mediante l'utilizzo di risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In subordine, alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2013/2014, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

GIAMBRONE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, per come rinnovato nella Regione Sicilia dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto finalizzato all'annullamento del suddetto concorso nella stessa regione, i candidati in possesso dei requisiti di accesso che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza nella Regione Sicilia per l'a.s. 2012/2013, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 21 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 marzo 2012, possono a domanda partecipare direttamente, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n.202 202/2010, al corso di formazione previsto dall'articolo 6 della suddetta legge.

35-ter. In seguito al proficuo completamento della procedura di formazione di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che per tali soggetti si intende avvenuto a seguito di superamento di un colloquio finale, con esito positivo, ad essi spetta la precedenza nel posizionamento nelle graduatorie di cui all'articolo 7 della legge su citata, rispetto a coloro i quali risulteranno idonei dalla procedura di cui all'articolo 5 della suddetta legge.

35-quater. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202 le parole: «non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a tre mesi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

GIAMBRONE

1.101

133

Ufficio

EMENDAMENTO

ALT. 1

De le comma 40, apprinque le requenté: "40-55". Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge" è aggiunto il seguente alinea: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus".

CASTRO

rond Col

Art 1

Sostituire il comma 41 con il seguente:

"41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'articolo 14, commi 13, 14 e 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135 è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23: alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

GIAMBRONE

Yeray

A.S. 3584 Emendamento Art. 1

Al comma 41, dopo le parole "legge 7 agosto 2012, n. 135" inserire le seguenti ", ivi compresi gli obiettivi previsti dall'articolo 14, commi 13, 14 e 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,"

VITA, BASTICO

Art 1

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

"41-bis. E' stabilito un piano di incremento degli organici, al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo procedere alla graduale stabilizzazione del personale attualmente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge n. 296/2006 art. 1 comma 605 lettera c), attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti a tempo determinato. Tale piano triennale è definito, per gli anni scolastici 2013-2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati inconseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

41-ter. Le attività indette per l'espletamento della procedura concorsuale per l'indizione del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", il cui bando, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 75, ai sensi del Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono sospese; le economie di spesa derivanti dal mancato espletamento del succitato concorso sono utilizzate per l'incremento di organico di cui al precedente comma.


41-quater. Con decorrenza dall'a.s. 2012/13 la graduatoria provinciale permanente ATA di cui all'art. 554 del DL 297/94, è trasformata in una graduatoria provinciale ad esaurimento analogamente al personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nell'a.s. 2012/13 di cui al DL n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106 del 12/07/2011 in forza dell'art. 1, comma 605, lett. C), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

GIAMBRONE

Wi ampro



Art 1

Dopo il comma 41 è aggiunto il seguente:

"41-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2012 n.135, il comma 13 è così sostituito:

"13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, permane giuridicamente docente, come previsto dal CCNL 2008 per il personale docente inidoneo con le mansioni attualmente svolte, nella stessa scuola, tenuto conto delle competenze professionali, e mantiene immutato il trattamento stipendiale. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, e' utilizzato permanendo nei ruoli del personale docente con le mansioni attualmente svolte, sui posti attualmente ricoperti, tenuto conto delle competenze professionali nella stessa scuola di appartenenza o nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

GIAMBRONE



Art 1

Dopo il comma 41 è aggiunto il seguente:

"41-bis. Per provvedere al miglioramento e al potenziamento dell'offerta affermativa, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, permane, volontariamente, sui propri posti di servizio, mantenendo l'attuale ruolo".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

1.407

GIAMBRONE

200

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Il comma 90 è soppresso

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di eui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO

Art.1

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

"44-bis. Il personale docente appartenente a classi di concorso in esubero per le quali nell'attuale ordinamento è previsto il diploma di laurea come titolo di accesso, il quale a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 è stato collocato alla VII qualifica funzionale nei ruoli dell'INPS, ha diritto a conservare l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

MASCITELLI, GIAMBRONE

EMENDAMENTO

Art. 1

Il comma 45 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5,4 milioni a decorrere dall'anno 2014.



Emendamento

Art. 1

Al comma 45, sopprimere la lettera a):

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.700;

2014: - 3.700;

2015: - 3.700.

ANDRIA, CARLONI

Art. 1

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Il comma 13 dell'articolo 14, del decreto4egge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti: «13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1º settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.

13-bis. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "170 milioni di euro per l'anno 2013, di 777,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 521 milioni di euro per l'anno 2015 e di 521 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

ANDRIA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 47 inserire i seguenti:

"47-bis. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di dare stabilità di direzione all'ordinaria attività didattica, educativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome, nonché allo scopo di favorire l'eliminazione del precariato della dirigenza scolastica, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto per l'anno scolastico 2012/2013, e per almeno un triennio, la conferma dell'incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, a seguito del superamento con esito positivo di una prova orale sull'esperienza maturata nell'incarico, previa frequenza di un corso di formazione non superiore a tre mesi. La conferma del ruolo avviene prioritariamente sulle sedi di attuale svolgimento dell'incarico, ove vacanti e disponibili per e a seguito delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2013/2014.

47-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 47-bis.

47-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 47-bis a 47-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

FLERES

Fleos

1. H2



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-bis. Alla legge 3 dicembre 2010, n. 202 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono ammessi direttamente al corso di formazione di cui all'articolo 6 le seguenti categorie di soggetti:

a) tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e ottenendo in ognuna di esse una valutazione non inferiore a 21/30;

b) tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che alla data di inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 svolgano le funzioni di dirigente scolastico, avendo ottenuto, nella Regione Sicilia, la conferma dell'incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ad essi è attribuito in ciascuna prova scritta il punteggio di 21/30.";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a tre mesi".

FLERES

Floor

A.S. 3584

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

<<"47 bis - Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, il termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado è di un anno, a decorrere dalla notificazione della sentenza ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle sentenze che alla data di entrata in vigore della presente norma siano già passate in giudicato per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c."</p>

Sen. Pittoni

Garavaglia

Vaccari

A.S. 3584

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

<< "47 .bis: Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie il termine per proporre reclamo avverso l'emissione di ordinanze cautelari è aumentato sino a sei mesi.">>>

Garavaglia

Vaccari

Sen. Pittoni

Emendamento Articolo 1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

47-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e».

Conseguentemente:

<< All'articolo 3:

- a) al comma 14, sostituire le parole. con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con la seguente: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;
- b) al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».
 - c) dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

Sen. Garavaglia

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";
- b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall" sono sostituite da "Nell";
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 con intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero pari di istituzioni scolastiche autonome ed educative e un numero pari di direttori dei servizi generali e amministrativi, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge n. 183 del 2011."».

RUSCONI

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-bis. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medica collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente."

RUSCONI

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.»".

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-bis. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente comma."

RUSCONI

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

"c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.".

PICHETTO FRATIN

BUTXI

PARLAMENT POLICE

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sopprimere il comma 7.".

PICHETTO FRATIN

BUTTI

PARLAMAN PAR

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, le parole: ", decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due." sono sostituite dalle seguenti: " e dalla struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni."

ESPOSITO

Ufficio LE Legislativo L

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse complessivamente destinate ai medesimi programmi e progetti, nei limiti dell'uno per cento delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

RUSCONI

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è aggiunto il seguente comma:

"3. A decorrere dall'anno 2013, la quota di cui al comma 2, determinata con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1, è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana."».

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole da ", decentrando le attività gestionali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e la struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni."».

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Emendamento

Art. 1

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 3.000;

2015: - 2.000.

RANUCCI

EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

SEN. MILANA

Emendamento

Art. 1

Sopprimere il comma 52.

Conseguentemente:

1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 6.971,242;

2014: - 8.441,137;

2015: - 6.878,999.

FILIPPI Marco, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

EMENDAMENTO Articolo 1

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-bis. Per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di Porto e/o delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro sostituisce quanto previsto dal coma 3 dell'art. 3 del Decreto 27 ottobre 2004.»

CASTRO

BLAZINA

Legislativo E

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente: «1626 – bis. 1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729, comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data. 2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:

- a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma uno;
- b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre
- c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.»
- 4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1- bis». Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta all'evasione fiscale)

- 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; a)
- al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; b)
- al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; c)
- al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro"; d) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo
- comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
- l compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla

legge 2 agosto 2008, n. 129;

- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- 4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
 - d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
 7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e
- Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
- 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.
- 9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
- 10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

PERDUCA, PORETTI

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 210 dopo le parole «ai medici militari,» sono aggiunte le seguenti « nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,».

PERDUCA PORETTI

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione."

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2013, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato"».

PERDUCA, PORETTI

Hudwee

EMENDAMENTO

Art. 1

«55-bis. Gli articoli 992, 993,994,995,996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,sono Dopo il comma 55, inserire il seguente:

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 356.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

1.1.36

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

\$ 1828 miles in the second of the second of

«55-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici.»

Conseguentemente, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del presente comma, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Perduce

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono obbligati a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5 milioni, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: "Art. 1621. - (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari). - 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

- 2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.".
- 3. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi.»
 Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.».

PERDUCA, PORETTI

Perduce

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati.» Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati. in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Perduea

s. lu

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente: «55-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.» Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Fliduer

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012» e all'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».

PERDUCA, PORETTI

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.»

Conseguentemente i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

ferduea

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art. I

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.

55-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato.

BELISARIO, MASCITELLI

Art. 1

Al comma 57, aggiungere le seguenti parole: "e 62 bis"

Conseguentemente sostituire il comma 58 con il seguente: "58. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 17.000.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 9.700.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 8.800.000 entro il 31 gennaio 2015."

Conseguentemente dopo il comma 62 inserire il seguente "62 bis. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2013, di euro 800.000 per il 2014 e di euro 1.000.000 per il 2015, quale contributo straordinario all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). Al relativo onere si provvede mediante i maggiori versamenti rispetto a quanto previsto per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al precedente comma 59, effettuati da ISA Spa".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

My

MOTIVAZIONE

La proposta si rende necessaria per finanziare la maggiore attività per l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, derivante dalla attuale fase di trattativa sulla nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC). Occorre, infatti, predisporre complesse ed articolate analisi per valutare le implicazioni derivanti per il sistema agricolo italiano dalla applicazione della attuale proposta della PAC elaborata dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020. L'attività prevista in questo periodo comporta anche una serrata azione di supporto al Ministero vigilante al fine di metterlo nelle migliori condizioni per sostenere adeguatamente, attraverso idonea documentazione, le posizioni italiane in sede di trattativa.

L'ÎNEA riceve dallo Stato, per mezzo del proprio Ministero vigilante, un contributo ordinario per le spese di funzionamento (personale, locazioni, ecc.), che a seguito di diverse riduzioni operate negli anni, è oggi pari ad euro 462.044,00. Tale contributo, è nettamente insufficiente alla copertura delle spese fisse ed inderogabili; esso infatti rappresenta circa il 2,48% delle sole spese corfenti di funzionamento e circa l'1,43% del totale delle spese. L'Ente riceve altresì, a ditolo di contributo straordinario, circa 5 milioni di euro; detto ultimo contributo, ancorché abbia assunto negli ultimi anni carattere di continuità, riesce a coprir solo il 40% delle spese correnti di funzionamento. Tale contribuzione determina una difficilissima situazione finanziaria dell'Istituto, segnalata oramai da molti unni anche dai Collegi dei Revisori dei conti dell'Istituto che si sono succeduti nel tempo e costringe l'ente a ricorrere annualmente all'anticipazione bancaria, con un notevole aggravio di spese per interessi passivi.

Le suddette difficoltà finanziarie mettono periodicamente a rischio addirittura il pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato e provocano un ritardo sempre più consistente nel pagamento dei fornitori di beni e servizi. Fino ad oggi è stato possibile garantire l'equilibrio economico grazie alla capacità dell'INEA di procacciarsi progetti di ricerca finanziati da altri committenti pubblici e privati. Ma è di tutta evidenza che il peggioramento delle condizioni di contesto rendono sempre più difficile effettuare previsioni sulle capacità di spesa dell'Istituto e sul suo funzionamento, in un momento in cui l'agricoltura rappresenta uno dei pochi settori

economici che riesce a crescere.

RELAZIONE TECNIC

Il sostanza l'emendamento consente di poter erogare un contributo straordinario all'Inea finalizzato a consentire la maggiore attività derivante dalla definizione della nuova PAC, finanziandolo con un maggiore versamento a carico di ISA Spa rispetto a quello già previsto per poter raggiungere gli obiettivi assegnati al Mipaaf di contenimento della spesa. Infatti, nella precedente versione del testo legislativo i versamenti che ISA Spa avrebbe dovuto effettuare ammontavano a euro 16.200.000 per il 2013, ad euro 8.900.000 per il 2014 e ad euro 7.800.000 per il 2015. I maggiori versamenti da parte di ISA Spa potranno liberare risorse all'interno del Mipaaf, consentendo a quest'ultimo l'erogazione del contributo ad INEA.

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art. I

Sopprimere il comma 59

BELISARIO

1.146

180

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, lettera b), sostituire le parole: 0,45 per cento con le seguenti: 0,46 per cento.

MASCITELLI, DI NARDO

1.147

260

Emendamento

All'A.S. 3584

All'articolo 3, comma 61, dopo le parole: "per gli anni 2013 e 2014" sopprimere le parole: "del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016".

Conseguentemente, ridurre di 6, 7 milioni di euro l'importo della allegata tabella a, rubrica del ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2015

AZZOLLINI

PICHETTO

MAZZARACCHIØ

Emendamento all'ar

All'articolo, comma 61 dopo la frese "per gli anni 2013 e 2014" sopprimere: " del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dalla'anno 2016".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

Motivazione

L'emendamento intende modificare quanto proposto dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 in merito alla riduzione, per le imprese che esercitano la perca costiera, degli sgravi contributivi,

confermando la riduzione proposta solo per gli anni 2013 e 2014. In proposito è opportuno ricordare che gli sgravi previsti fall'articolo 6 della sopra citata legge 30/98 sono già stati ridotti dalla legge di stabilità del 2012 (Legge 183 del 12/11/2011 - articolo 4, comma 55) per il solo anno 2012 portandoli alla misura del 60 per cento (anziché l' 80); la stessa norma ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, lo sgravio pregime poteva essere applicato nella misura del 70%.

La proposta di legge di stabilità per l'anno 2017, non solo prevede per gli anni 2013 e 2014 una riduzione dal 70 per cento al 63,2, quant'anche prevede una riduzione al 57,5 per cento per l'anno 2015 e al 50,3 per cento per l'anno 2016.

La scrivente Federazione, consapevole dello stato generale della finanza pubblica, ritiene, con grande sacrificio del settore pesca, comprensibile la riduzione per gli anni 2013 e 2014, ma, tenuto conto dello stato in cui versa il settore, ritiene ditrettanto improponibile la proposta riduzione per gli anni

2015 e 2016 con la conseguenza della paralisi dell'intero sistema di pesca italiano. L'intervento proposto non comporta all'ario oneri aggiuntivi in riferimento gli anni 2013 e 2014 in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione già precedentemente previste.

Art. 1

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

61 bis. Le disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11/6/2012 – prot. 2012/87956 – lettera i), emesso a sensi del comma 128 della Legge 24.12.2007, lettera f), trovano applicazione alle società che esercitano la attività di pesca, assimilate, a sensi del DLgs n. 4/2012, all'articolo 4, comma 4, all'imprenditore agricolo.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

Mw

1.150

Motivazione

La norma di interpretazione autentica chiarisce la definitiva applicazione, alle società che esercitano l'attività di pesca, delle disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – prot. 2012/3/7956 del 11/6/2012, riguardante l'individuazione di situazioni oggettive in presenza delle quali disapplicare le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 36 decies a 36 duodecies, del DL n. 138 del 13/8/2011, convertito in legge n. 148 del 14/9/2011.

In particolare trattasi della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica, avendo l'Agenzia, coi provvedimento del Direttore sopra specificato, escluso alla lettera i) le società che esercitaro la attività agricola.

343